

CAMERA DEI DEPUTATI N. 240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARIA, GENNAI TONIETTI ERISIA, SAVIO EMANUELE, RIVA, BOIDI,
DAL CANTON MARIA PIA, TITOMANLIO VITTORIA, SAMPIETRO UMBERTO,
SCALFARO, NAPOLITANO FRANCESCO, CONCETTI, CONCI ELISABETTA,
VALANDRO GIGLIOLA, TURNATURI**

Annunziata il 9 ottobre 1953

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La XI Commissione della Camera della prima legislatura nella seduta del 25 marzo 1953, sentito anche il parere della I Commissione, approvava in sede legislativa la presente proposta di legge. Essa decadde per la mancata approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento in seguito all'avvenuto scioglimento delle Assemblee.

Poiché permangono, anzi sono diventati ancora più urgenti, i motivi che indussero a presentare la presente proposta, riteniamo nostro dovere ripresentarla e fidiamo nella vostra intelligente comprensione, perché vogliate onorarla ancora della vostra approvazione.

Riportiamo la relazione che allora fu estesa:

Con la presente proposta di legge si vuole porre termine ad una grave carenza attualmente esistente: due particolari categorie del personale sanitario, e cioè le infermiere professionali e le assistenti sanitarie visitatrici che in Italia si calcola siano circa 28 mila, altamente benemerite per l'opera

incessante che svolgono a favore dell'umanità sofferente e bisognosa, opera spesso svolta con grave personale sacrificio, non possono attualmente costituirsi in organo giuridicamente riconosciuto, capace di esercitare la disciplina della tutela della professione, per la deficienza legislativa esistente in materia.

Infatti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, all'articolo 1 dice: « in ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici chirurghi dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. All'articolo 27 (Disposizioni transitorie e finali) dice: « Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica ».

A nostro avviso è indilazionabile tale provvedimento per le infermiere professionali e le assistenti sanitarie visitatrici. Non si intende infatti perché, mentre con l'articolo 1 del decreto legislativo citato viene istituito il Collegio delle ostetriche, questo non è stato fatto per le categorie in parola. Ricor-

diamo in proposito che il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, inquadra al capo terzo: « delle professioni sanitarie ausiliarie, sezione I, articolo 130 e successivi », le infermiere diplomate e le assistenti sanitarie visitatrici, così come le ostetriche. Mentre le ostetriche, però, hanno ottenuto fin dal 1936 l'iscrizione al sindacato ostetriche e quindi ai Collegi provinciali i quali provvedono alla disciplina degli esercizi professionali, e, mediante gli Albi professionali, alla tutela del titolo; le infermiere professionali e le assistenti sanitarie visitatrici malgrado che nel medesimo periodo fossero state chiamate a far parte del sindacato professionisti ed artisti, con la nomina di una commissione nazionale, in seguito, non hanno avuto nessun organo giuridicamente riconosciuto capace di esercitare tale disciplina e tale tutela.

D'altro canto, la figura della infermiera professionale e dell'assistente sanitaria visitatrice è più che sufficientemente definita nella legislazione vigente: la legge n. 1098 del 9 luglio 1940, capo I, articolo 1, ribadisce che le qualifiche di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato a norma degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330.

In pratica, purtroppo, si deve lamentare un continuo abuso da parte degli infermieri generici del titolo di infermiere professionale (o diplomato). Anche da parte di amministrazioni ospedaliere, di enti pubblici e di privati datori di lavoro si fa una grande confusione sia nello stabilire la posizione giuridica delle due categorie nei loro organici, sia nella ripartizione dei compiti e delle responsabilità di lavoro che ad esse spettano.

Da quanto sopra esposto e soprattutto per il diritto di queste benemerite categorie di professioniste, il cui contributo nel campo sanitario e nel campo dell'assistenza medico sociale viene da tutti riconosciuto ed apprezzato, nell'intento anche di togliere un ostacolo al reclutamento delle allieve, timorose di vedersi confuse con il personale salariato, di cultura e di preparazione professionale assai inferiore, si rende opportuno ed urgente colmare finalmente questa lacuna, dando alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie visitatrici possibilità di istituire i loro Collegi provinciali ed i loro Albi professionali per la tutela e la dignità della loro professione. Dovranno così anche essere ammesse le loro rappresentanti a far parte della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie costituite presso l'A. C. I. S.

Per tali scopi confidiamo che vorrete favorire del vostro suffragio la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

In ogni provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084.

Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella provincia, sia esiguo o se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.

ART. 2.

Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante « la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

ART. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di 3 membri di iscritti all'Albo con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi.